



Comune di Forlì

## **PATTO DI COLLABORAZIONE**

*(Imposta di bollo in caso d'uso ai sensi della tariffa Parte II All. A del D.P.R. 642/72)*

### **POGGIO VIVERE IL PARCO**

**per rendere il Parco di Via dei Pescheti un centro di incontro e socializzazione**

Nella sede degli uffici comunali situati in Via Oberdan, 11;

TRA  
il COMUNE di FORLÌ

con sede in P.zza Saffi n. 8, C.F. e P.I. 00606620409, qui rappresentato:

- dall'Ing. Gianluca Rizzo, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile in virtù del decreto sindacale n.6 del 30/01/2025 ed ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- Dal Dott. Pierluigi Rosetti, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Welfare e Sussidiarietà in virtù del decreto sindacale n.6 del 30/01/2025 ed ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 414 del 29 Ottobre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile,

E

La sig.ra \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Vicecoordinatore del  
Quartiere 4

### **PREMESSO**

1. che l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
2. che il Comune di Forlì, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 31/10/2017 ha approvato il "Regolamento sulla collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani";

3. che il Patto di collaborazione (ai sensi degli art. 5 e 6 del citato Regolamento) è lo strumento con cui il Comune e i cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
4. che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
5. che il Comune di Forlì con deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 21 Giugno 2021 ha approvato il “Regolamento per l'individuazione e il funzionamento dei Comitati di Quartiere e dei Comitati Territoriali dei Quartieri” successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19 febbraio 2024 individuando nei patti di collaborazione lo strumento privilegiato di rapporto fra cittadini attivi e Comune (art. 4) e nella figura del coordinatore del Comitato di Quartiere la funzione di rappresentanza e di interfaccia con l'Amministrazione (art. 6).

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE**

Il presente Patto disciplina una proposta di collaborazione ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento vigente in materia. Nello specifico trattasi di un patto di collaborazione fra il Comune di Forlì e i volontari del Quartiere 4 ad oggetto *la volontà di rendere il Parco di Via dei Pescheti un centro di incontro e socializzazione per la cittadinanza*. L'obiettivo è quello di intensificare la partecipazione civica tramite la promozione di eventi culturali. La proposta di collaborazione ha come oggetto l'aggregazione e la creazione di legami comunitari nonché la promozione di occasioni di arricchimento e riflessione per la cittadinanza.

### **Art. 2 – OBIETTIVI E AZIONI**

Il presente Patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Forlì ed i Proponenti per la realizzazione dell'intervento concordato in fase di istruttoria della proposta; gli accordi assunti in tale fase potranno essere riaperti anche in corso di realizzazione delle attività al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

Le azioni oggetto del presente Patto sono finalizzate alla manutenzione dell'area verde del Parco, dello sgambatoio e della relativa recinzione, e all'organizzazione di eventi culturali.

Le attività proposte sono svolte a titolo di volontariato e con mezzi e attrezzature proprie dei volontari.

### **Art. 3 – MODALITA' DI COLLABORAZIONE**

Il Comune di Forlì ed i Proponenti si impegnano ad operare:

- 1) in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, trasparenza e sicurezza;
- 2) ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, promozione dei diritti, pari opportunità contrasto delle discriminazioni, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e





differentiazione, informalità, autonomia civica, policentrismo e prossimità, valorizzando il pregio della partecipazione;

- 3) In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Uffici Comunali ed Enti esterni al Comune di Forlì, perseguendo gli obiettivi indicati all'art.2, del presente Patto nel rispetto dei principi del suddetto regolamento.

**I Proponenti** si impegnano:

- 1) ad integrazione del servizio in essere svolto dal Comune, alla pulizia e manutenzione necessaria dell'area verde e sgambatoio;
- 2) all'occorrenza fare la piccola manutenzione: della recinzione dello sgambatoio e delle panchine poste all'interno del parco;
- 3) organizzare e promuovere eventi culturali come ad esempio incontri di lettura;
- 4) a mantenere l'impegno assunto con l'Amministrazione in merito al Patto di collaborazione;
- 5) a svolgere le attività previste con continuità sino allo scadere del presente Patto;
- 6) a dare immediata comunicazione di interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto;
- 7) a verificare il rispetto degli obblighi previsti nel presente Patto e delle linee guida per la manutenzione del verde pubblico di cui **all'allegato B)** da parte dei cittadini impegnati nelle attività di collaborazione;
- 8) ad utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale eventualmente messo a disposizione dal Comune impegnandosi a restituirlo al momento della scadenza del presente Patto;
- 9) ad attuare la programmazione delle attività in accordo con il Comune;
- 10) a fornire, a semplice richiesta, ogni notizia, informazione, documentazione relativa alle attività svolte e comunque una relazione annuale delle attività.

Per l'esecuzione degli interventi di cui sopra i cittadini volontari proponenti **di cui all'allegato A)** ed in particolare per le azioni di cura del verde dichiarano ed accettano di usare abbigliamento, attrezzature e mezzi privati conformi alle normative vigenti.

È a carico degli esecutori ogni onere per eseguire l'intervento nel rispetto delle specifiche normative vigenti, in particolar modo riguardo alla sicurezza per lo svolgimento degli interventi di piccola manutenzione e dell'intervento di cura del verde e di quanto previsto dal disciplinare e linee guida per la manutenzione del verde pubblico di cui **all'allegato B)**;

L'esecuzione dei lavori e la manutenzione dell'area in questione, al fine di ridurre al minimo i rischi verso terzi derivanti dalle attività svolte, avverrà in orari in cui l'afflusso di pubblico risulta minimo.

A tale scopo il Proponente si rapporterà con il Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione civile del Comune per verificare l'assenza di situazioni di interferenza in occasione della programmazione degli interventi.

**Non sono ammessi lavori in quota e non possono essere utilizzate attrezzature meccaniche non a norma di legge in assenza della formazione necessaria.**

**Art. 4 – RESPONSABILITA'**

Il Comune di Forlì, e specificamente il **Referente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile** individuato o suo delegato, fornisce al Proponente informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui opererà per la collaborazione di cui al presente Patto, unitamente alle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare, in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori.

È a carico degli esecutori ogni onere per eseguire l'intervento nel rispetto delle specifiche normative vigenti, in particolar modo riguardo alla sicurezza per la prevenzione e protezione dai rischi (Dlgs. 81/08).

I Proponenti:

1. sollevano il Comune di Forlì da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta dipendente dallo svolgimento delle attività previste nel presente Patto.
2. si impegnano a sottoscrivere per accettazione e a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza;
3. nominano il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto di tali prescrizioni di sicurezza fornite nonché dell'utilizzo corretto dei Dispositivi di Sicurezza (DPI) e si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente "Patto" e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

#### **Art. 5 – ASSICURAZIONI E GARANZIE**

Il presente Patto di collaborazione, regola gli interventi di volontariato attivo svolto dai cittadini volontari indicato all'art. 3 del presente atto, regola le azioni di volontariato attivo restando il Comune di Forlì stesso del tutto estraneo ad ogni rapporto di lavoro o di prestazione d'opera.

Nello svolgimento delle attività i cittadini volontari coinvolti e precisamente individuati **nell'allegato A** "elenco volontari" saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, con copertura in caso di morte ed invalidità permanente.

Le polizze assicurative oggetto di estensione sono:

- 1) copertura infortuni, attivata per la categoria dei volontari che dovessero subire danni durante lo svolgimento delle attività, con copertura in caso di morte 50.000,00 euro ed invalidità permanente 100.000,00 Euro.
- 2) copertura della responsabilità civile verso terzi, con massimale di 7.500.000,00 euro;

A tal fine la sig.ra

Vicecoordinatore del Quartiere 4, si impegna a tenere, per tutti, apposito registro dei volontari, giornate e orari in cui sono effettuati gli interventi.

Il volontario risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

#### **Art. 6 – RIMBORSO SPESE**

Il Comune di Forlì sostiene la realizzazione delle attività concordate, secondo quanto previsto dal Regolamento dei Beni Comuni attraverso il rimborso dei costi sostenuti nel limite massimo di euro 600,00 per l'intera durata del patto come di seguito ripartiti:

- € 100,00 per le spese sostenute entro il 31.12.2025;
- € 300,00 per le spese sostenute entro il 31.12.2026;
- € 200,00 per le spese sostenute entro il 30.11.2027;

I costi sostenuti per all'acquisto di materiale di consumo necessari alla realizzazione degli eventi, alla cura e pulizia dell'area verde e alla manutenzione della relativa recinzione (es. piccola attrezzatura, carburante, impregnate..) preventivati e indicati nella proposta di patto di collaborazione, conservata agli atti, valutati congrui dal tavolo di coordinamento, andranno dettagliatamente rendicontati e documentati al Comune sulla base di specifiche note giustificative, allegando gli scontrini e le fatture attestanti le spese effettivamente sostenute nell'anno di competenza.

#### **Art. 7 – TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE**

Il Comune si riserva di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 24 del Regolamento.

Il Comune si impegna a pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente atto.

#### **Art. 8 – CONTROVERSIE**

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'art. 27 del Regolamento.

#### **Art. 9 – DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA**

Il presente atto di collaborazione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione **fino al 30/11/2027** con possibilità di rinnovo previa presentazione di richiesta scritta di rinnovo, da inoltrare almeno 90 giorni prima della scadenza, utilizzando modulistica messa a disposizione dal Comune di Forlì.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzione o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto.

#### **Art. 10 – NORMA FINALE**

Per quanto riguarda non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani"

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 10 NOV. 2025

*Per il Comune di Forlì*



Il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile  
Ing. Gianluca Rizzo

Il Dirigente del Servizio Welfare e Solidarietà  
Dott. Pierluigi Rosetti

La Proponente

La sig.ra [redacted] Vicecoordinatore del Quartiere 4

I volontari

1. [redacted]

2. [redacted]

3. [redacted]

4. [redacted]

5. [redacted]

6. [redacted]

7. [redacted]

8. [redacted]

9. [redacted]

ALLEGATO A)

ELENCO VOLONTARI

1. I [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]



**DISCIPLINARE**

**Premesse**

1. I cittadini attivi sono assoggettati alle disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'art. 21 D.Lgs.81/2008 e s.m.i. ( T.U. sicurezza).

Tali cittadini, ai fini della tutela antinfortunistica, con la firma del patto di collaborazione con la firma del patto di collaborazione dichiarano ed accettano:

- a) di essere maggiorenni;
- b) di utilizzare abbigliamento, mezzi e attrezzature di lavoro idonee ed atte a garantire l'adeguata protezione dell'operatore conformi al Dlgs 81/2008;
- c) di mettere in atto ogni misura di prevenzione e protezione dai rischi necessaria per la tutela della sicurezza propria ed altrui;
- d) di essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria e competenza per lo svolgimento delle attività elencate nel patto;
- e) di operare secondo logiche di razionale buon senso e tutela della propria e altrui salute e sicurezza;
- f) di provvedere, tramite l'individuazione di un preposto/supervisore, alla sorveglianza dell'esecuzione delle attività proposte, ivi compresa la sorveglianza sanitaria sui soggetti interessati e la valutazione sul livello di formazione dei medesimi in rapporto ai rischi propri delle attività stessa, con eventuale partecipazione a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali (es. utilizzo di particolare i attrezzi di lavoro che richiedono specifica formazione e addestramento)

2. L'Amministrazione comunale, ove previsto, assume gli oneri per la copertura assicurativa dei cittadini attivi nei termini e con le modalità precisate nel patto. Resta a discrezione e a carico del singolo cittadino volontario la stipula di eventuali ulteriori coperture assicurative per i rischi non coperti dalla suddetta polizza.

3. I Cittadini che collaborano con l'Amministrazione nell'ambito delle aree di intervento individuate dal presente Patto:

- a) assumono, per il periodo relativo al progetto, la custodia dei beni utilizzati e delle aree detenute, con segnalazione di eventuali danneggiamenti o situazioni di pericolo;
- b) rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

4. Il preposto/supervisore di cui al punto 1, dovrà preliminarmente accertarsi che i cittadini impiegati impiegati nelle varie attività abbiano le concrete competenze e capacità per effettuare i servizi contenuti nel progetto, nel rispetto delle proprie ed altrui condizioni di sicurezza. Le attività dei cittadini volontari dovranno essere eseguite in conformità al D. Lgs. 81/2008.

5. Il preposto/supervisore avrà il compito di sovrintendere alle attività dei cittadini attivi e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa al fine di svolgere al meglio le prestazioni nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

**Vigilanza e azioni di controllo**

6. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, direttamente o indirettamente, valutazioni sulla realizzazione delle attività e l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disposte in relazione al patto stipulato, con la facoltà di rilasciare ulteriori prescrizioni ai Cittadini attivi.



7. Qualora in sede di sopralluogo si accerti l'esistenza di una situazione di pericolo grave e immediato, le lavorazioni verranno sospese fino all'attuazione di necessari adeguamenti.

8. Il Dirigente del Servizio potrà esercitare tali funzioni avvalendosi di figure tecniche specificatamente incaricate a supporto.

#### **Revoca del patto di collaborazione**

9. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare unilateralmente il patto di collaborazione qualora siano intervenuti elementi tali da giustificare tale provvedimento.

10. A titolo esemplificativo, si elencano alcune fattispecie che possono determinare la revoca:

- inadeguatezza, sotto il profilo della competenza, del Cittadino attivo rispetto all'oggetto del Patto di collaborazione;
- sussistenza di provvedimenti di interdizione o, comunque, di misure che escludano la capacità di collaborare con la Pubblica Amministrazione;
- danni patrimoniali ai beni immobili;
- esecuzione di attività non previste dal patto di collaborazione;
- gravi eventi verificatisi nel corso dell'esecuzione delle attività o gestione del Patto;
- sopravvenuti motivi di interesse generale;
- inosservanza delle prescrizioni o delle clausole del patto

#### **Rischi particolari e situazioni che non possono rientrare nell'ambito del presente Patto**

11. Le attività previste dal patto debbono essere svolte nell'ambito del contesto normativo sopra descritto, ovvero in assenza di particolari condizioni di rischio che possano determinare l'applicazione di specifiche e più restrittive norme di sicurezza, che richiederebbero apposite e complesse procedure.

In particolare non potranno essere svolte lavorazioni che espongono i Cittadini attivi ai seguenti rischi:

- rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2.00
- rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,50
- rischio di elettrocuzione, in prossimità di linee elettriche e cavi in tensione
- rischio di esposizione a sostanza chimiche e/o biologiche
- rischio di movimentazione manuale di carichi superiori a kg. 25
- utilizzo di attrezzature che richiedano una specifica formazione e addestramento (utensili da lavoro, macchine operatrici, trabattelli, scale, piattaforme e apparecchi di sollevamento, ecc.) salvo possesso di attestazione della formazione necessaria.

## **LINEE GUIDA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO in caso di ACCORDI di collaborazione o PATTI di collaborazione per la cura e la rigenerazione di Beni comuni**

*L'utilizzo di eventuali **attrezzature meccaniche** (rasaerba, decespugliatore personale e/o di uso domestico e attrezzature simili) presuppone che siano **a norma CE** e ove previsto revisionate (secondo quanto previsto dai rispetti libretti).*

*I cittadini volontari utilizzano i **dispositivi di protezione più opportuna per le diverse attività** (a titolo esemplificativo guanti, maschera, tuta da lavoro o pantaloni lunghi, scarpe chiuse o antinfortunistica, cuffia antirumore) a tutela della loro sicurezza.*

### **Sfalcio del tappeto erboso**

Per sfalcio si intende la tradizionale operazione di taglio dell'erba, ovvero di controllo dell'altezza delle specie erbacee, dei prati.

Lo sfalcio può essere effettuato con raccolta o con la tecnica del mulching (sminuzzamento fine dei residui che vengono rilasciati sul terreno in modo uniforme).

In ogni caso, al termine dell'intervento non dovranno trovarsi andane, cumuli, rami, depositi di materiale vegetale né sui prati né nelle zone a copertura inerte.

Lo sfalcio deve mantenere la vegetazione erbacea entro un determinato sviluppo in altezza con un minimo presunto di 6-7 sfalci annui.

In termini generali lo sfalcio deve essere condotto utilizzando attrezzi adeguati (es. rasaerba e decespugliatore personale e/o di uso domestico).

Particolare attenzione deve essere prestata per non arrecare danni alla vegetazione legnosa, agli arredi ed alle componenti dell'impiantistica irrigua presenti nelle aree oggetto di sfalcio o sottoposte ad operazioni accessorie allo sfalcio stesso.

Eventuali lesioni provocate dall'intervento di sfalcio dovranno essere segnalate all'Unità Verde per la valutazione economica del danno ed eventuali richieste di rimborso assicurativo.

### **Coltivazione di fioriere e vasi fioriti**

La cura e la coltivazione di fioriere e dei vasi fioriti consiste nell'esecuzione di tutte le operazioni necessarie a mantenere nelle migliori condizioni sia la componente vegetale che la componente inerte di questi elementi, con particolare riferimento al corretto sviluppo vegetativo delle piante in esse/i radicate.

La lavorazione si intende comprensiva della regolare annaffiatura, concimazione con utilizzo di sostanza organica o di fertilizzanti ternari a lenta cessione, apporto di pacciamatura ed eventuale potatura delle piante radicate in questi spazi.

La lavorazione si intende inoltre comprensiva sia dell'asportazione di cartacce o altri rifiuti accumulatisi nelle fioriere e nei vasi, che dell'asportazione di tutte le specie erbacee, arboree,

sarmentose o rampicanti indesiderate che si fossero sviluppate all'interno degli elementi considerati. Quest'ultima operazione dovrà essere condotta manualmente.

Infine si dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione delle fallanze e delle morie.

Dovranno essere previsti un minimo di ventiquattro passaggi all'anno.

### **Cura e coltivazione di arbusti**

Per cura e coltivazione di arbusti si intendono tutte le operazioni necessarie al mantenimento estetico e funzionale degli esemplari trattati.

Gli arbusti dovranno essere potati rispettando le loro esigenze colturali, affinché possano esprimere al meglio le loro caratteristiche generali. Tecnicamente, le potature potranno essere eseguite sia manualmente che con tagliasiepe meccanici, avendo comunque cura di provocare la quantità minima necessaria di lesioni alle piante. Non sarà ammesso l'uso della motosega né di altri attrezzi di taglio quali frese, sia a lame che a martelli.

La cura e coltivazione degli arbusti si intende comprensiva anche dell'asportazione di cartacce o altri rifiuti accumulatisi al di sotto o in prossimità dei vegetali e dell'asportazione di tutte le specie erbacee, arboree, sarmentose o rampicanti indesiderate che si fossero sviluppate all'interno o al piede degli arbusti.

In termini generali, gli arbusti saranno lasciati in forma libera e le potature avranno essenzialmente lo scopo di eliminare parti morte o deperenti, riequilibrare la massa vegetativa o ridurla quando questa rappresenti un ostacolo alla circolazione veicolare, precluda la visibilità di incroci, segnaletica stradale o altre indicazioni di pubblica utilità o, infine, che interferisca con abitazioni o altri manufatti pubblici o privati.

Nel caso di arbusti mantenuti in forma obbligata, la potatura dovrà essere eseguita mantenendo la forma propria di ogni esemplare, con modalità e con frequenza (da uno a quattro tagli all'anno) che garantiscano la rispondenza dell'arbusto alle volumetrie desiderate.

Nel caso di arbusti in forma libera è vietato effettuare interventi di potatura volti a trasformare gli arbusti e le macchie arbustive in elementi a forma geometrica definita, senza previa autorizzazione della Unità Verde.

La potatura degli arbusti dovrà tenere conto dell'epoca di fioritura di ogni specie.

### **Cura e coltivazione siepi**

Per cura e coltivazione di siepi si intendono tutte le operazioni necessarie al mantenimento estetico e funzionale degli esemplari trattati.

Le siepi dovranno essere potate rispettando le loro caratteristiche generali. Tecnicamente, le potature potranno essere eseguite sia manualmente, con forbici o forbicioni, che con tagliasiepe meccanici, avendo comunque cura di provocare la quantità minima necessaria di lesioni alle piante. Non sarà ammesso l'uso della motosega né di altri attrezzi di taglio quali frese, sia a lame





che a martelli, o similari. Per specie ad ampio lembo fogliare non sarà ammesso l'uso di tosasiepi a pettine.

La cura e coltivazione delle siepi si intende comprensiva anche dell'asportazione di cartacce o altri rifiuti accumulatisi al di sotto o in prossimità dei vegetali e dell'asportazione di tutte le specie erbacee, arboree, sarmentose o rampicanti indesiderate che si fossero sviluppate all'interno o al piede della siepe.

Le siepi potranno essere lasciate in forma libera, nel qual caso le potature avranno essenzialmente lo scopo di eliminare parti morte o deperenti, riequilibrare la massa vegetativa o ridurla quando questa rappresenti un ostacolo alla circolazione veicolare, precluda la visibilità di incroci, segnaletica stradale o altre indicazioni di pubblica utilità o, infine, che interferisca con abitazioni o altri manufatti pubblici o privati.

Nel caso di siepi mantenute in forma obbligata, la potatura dovrà essere eseguita mantenendo la forma propria di ogni elemento di siepe, con modalità e con frequenza (da uno a quattro tagli all'anno) che garantiscano la rispondenza delle siepi alle volumetrie desiderate. Anche in questo caso, la potatura prevederà il taglio di contenimento, in modo tale che al termine delle operazioni le piante già adulte, abbiano assunto nuovamente forma e volume originario, mentre per quelle ancora in fase di accrescimento si abbia un incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta, ed il massimo vigore, nel più breve tempo possibile.

### **Spollonatura al piede e al fusto ed eliminazione rampicanti**

Per spollonatura al piede si intende l'eliminazione della vegetazione avventizia con meno di due anni di età sviluppatasi direttamente dalle radici o dal colletto di esemplari arborei. Tale operazione dovrà essere condotta con decespugliatore e/o con strumenti manuali da taglio (segacci, forbici e forbicioni). L'intervento sarà effettuato con esecuzione di taglio a raso, senza lasciare monconi sporgenti che possano determinare, nel tempo, l'elevazione della corona pollonifera e senza intaccare le porzioni legnose da cui la vegetazione si è originata. Non sarà ammesso l'uso della motosega né di altri attrezzi di taglio quali frese, sia a lame che a martelli.

Per spollonatura al fusto si intende l'eliminazione di vegetazione avventizia di età inferiore a due anni originatasi dalla base dell'albero, ad esclusione del colletto, fino ad un'altezza massima di 2,5 metri da terra. Il taglio non dovrà in nessun caso ledere i tessuti del tronco. Analogamente, quando i polloni siano emessi da ammassi cicatriziali, questi ultimi non dovranno essere lesionati.

Si precisa che l'intervento di spollonatura deve sempre comprendere l'eliminazione di rampicanti, se presenti, fino a 2,5 m da terra.

Le operazioni di spollonatura dovranno avvenire con modalità e frequenza (da uno a tre volte all'anno) tali da garantire la libera circolazione ciclo-pedonale e il decoro estetico dei luoghi.

## **Diserbo e controllo della vegetazione indesiderata**

Il diserbo consiste nell'eliminazione della vegetazione spontanea indesiderata dalle superfici dove quest'ultima possa causare pericolo, danno, disturbo o perdita di decoro. Il diserbo deve essere effettuato manualmente oppure tramite l'utilizzo di mezzi meccanici.

L'esecuzione dell'intervento comprende la preventiva pulizia delle aree da tutte le tipologie di rifiuto e materiali estranei presenti.

## **Potatura alberi**

Per potatura alberi si intendono tutte le operazioni di taglio necessarie sia al mantenimento estetico e funzionale degli esemplari trattati che al mantenimento di condizioni di sicurezza per cose o persone che si trovino nelle loro vicinanze, fino ad un'altezza massima di 2,5 metri da terra. Le potature potranno essere effettuate sia con strumenti manuali che con motoseghe. In ogni caso i tagli dovranno essere netti, lineari, esenti da sfibrature e sfilacciature nell'intento di portare a contatto dell'aria la minore superficie possibile di tessuti legnosi interni.

I tagli dovranno rispettare il collare basale ed essere conformi alla tecnica del "taglio di ritorno".

I tagli dovranno avvenire, per i rami vitali, su sezioni di diametro <8 cm. Tagli su sezioni con diametro superiore dovranno essere espressamente autorizzati dall'Unità Verde. Tale vincolo non è da considerarsi valido nel caso di eliminazione di parti morte o lesionate (branche a rischio), che dovranno essere asportate integralmente.

Le potature potranno essere eseguite sia con la tecnica della "potatura bruna", ovvero in assenza di foglie, che con la tecnica della "potatura verde", ovvero nel periodo di piena fogliazione.

Non vengono poste limitazioni ad interventi volti all'eliminazione di parti morte, fortemente deperienti o finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.

## **Irrigazione**

Tale pratica colturale consiste nel fornire apporti idrici di soccorso ad alberi, arbusti e siepi ed è consigliabile specialmente nei 2-4 anni seguenti l'impianto, o in condizioni di siccità estiva prolungata. L'innaffiatura deve essere effettuata avendo cura di evitare sprechi di risorse idriche, nonché adottando tutti i criteri che consentano una riduzione del consumo di acqua.

Le innaffiature potranno essere manuali, con ausilio di tubo in gomma, o ricorrendo ad eventuali impianti irrigui fissi. I volumi di irrigazione consigliati sono 40 l per arbusti; 80 l sia per giovani alberi che alberi già affrancati. Il numero di interventi è da adeguare all'andamento stagionale specie in funzione di precipitazioni e intensità del vento.

## **Messa a dimora di fiori, alberi ed arbusti**

La piantagione di piante da fiore annuali e/o bulbose è sempre consentita.



La eventuale messa a dimora di alberi ed arbusti dovrà sempre essere concordata con l'Unità Verde del Comune di Forlì che valuterà la sussistenza delle condizioni tecniche e fornirà le necessarie prescrizioni.

**Si precisa che per quanto non specificamente indicato, sarà vincolante il rispetto delle norme indicate nel Regolamento Comunale per la Gestione e Tutela del Verde Pubblico e Privato.**

Letto, confermato e sottoscritto

Forlì, 10 NOV 2025.

*Per il Comune di Forlì*

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile  
Ing. Gianluca Rizzo

Il Dirigente del Servizio Welfare e Sussidiarietà  
Dott. Pierluigi Rosetti

La Proponente  
La sig.ra Vicecoordinatore del Quartiere 4

I volontari

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

